

Gender-based Violence, Stalking and Fear of Crime

EU-Project 2009-2011 – JLS/ 2007/ISEC/415

VIOLENZA DI GENERE, ATTI PERSECUTORI E PAURA DEL CRIMINE

Progetto Europeo 2009-2011

Finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma "Prevention of and Fight Against Crime" - Direttorio Giustizia, Libertà e Sicurezza.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Sito web del progetto:

www.gendercrime.eu

Contatti:

Augusto Balloni, V. S. Isaia 8, 40123 Bologna, Italia; tel. +39-051585709;
email: augustoballoni@virgilio.it

Roberta Bisi, Dipartimento di Sociologia, Strada Maggiore 45, 40125 Bologna, Italia; tel. + 39 0512092890; e-mail: roberta.bisi@unibo.it

Raffaella Sette, Dipartimento di Sociologia, Strada Maggiore 45, 40125 Bologna, Italia; tel. + 39 0512092902; e-mail: raffaella.sette@unibo.it

Pubblicato nel gennaio 2012, Bochum

VIOLENZA DI GENERE, ATTI PERSECUTORI E PAURA DEL CRIMINE

Il rapporto di ricerca italiano

Autori:

Augusto Balloni

già professore ordinario di criminologia all'Università di Bologna, Presidente della Società Italiana di Vittimologia.

Roberta Bisi,

professore ordinario di criminologia, direttore C.I.R.Vi.S. (Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Vittimologia e Sicurezza), Università di Bologna.

Raffaella Sette

professore associato di criminologia all'Università di Bologna, coordinatore della redazione della "Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza" (www.vittimologia.it/rivista).

Indice

Capitolo uno - Breve descrizione del sistema universitario italiano	5
1. Numero delle università e delle altre istituzioni di educazione superiore	5
2. Numero degli studenti iscritti.....	5
3. Studentesse universitarie	5
4. Classificazione delle Università in base al numero di iscritti.....	6
5. Altre classificazioni.....	6
Capitolo due - La normativa italiana in tema di molestie sessuali, atti persecutori e violenza sessuale	7
Capitolo tre - Sintesi delle ricerche e delle politiche sul tema della violenza di genere perpetrata nei confronti delle studentesse universitarie italiane.....	13
Capitolo quattro - Metodologia della ricerca	15
Capitolo cinque - Dati emersi dalle fasi A e B della ricerca	18
1. L' entità e le tipologie di vittimizzazione- prima e dopo l'Università.....	18
2. Gli autori della violenza e il racconto dell'accaduto	20
3. Le ripercussioni sulle vittime	22
4. La paura/ i sentimenti di sicurezza.....	24
5. La percezione di adeguatezza dei servizi a favore delle vittime.....	25
6. La percezione di adeguatezza delle politiche e delle pratiche già in atto per fronteggiare il fenomeno della violenza di genere	27
Capitolo sei - Raccomandazioni per migliorare la prevenzione, le politiche e le pratiche di intervento in Italia	31
Capitolo sette - Raccomandazioni per sviluppare ulteriori ricerche sul tema in Italia anche con riferimento ad una rete scientifica europea	36

Capitolo uno - Breve descrizione del sistema universitario italiano

1. Numero delle università e delle altre istituzioni di educazione superiore

Le istituzioni che si occupano dell'istruzione universitaria e post-universitaria, per quanto concerne l'anno accademico 2009/2010, sono¹: 89 Università e 6 Istituti di educazione superiore. In particolare, sono presenti 32 università nel nord Italia, 27 università nel centro Italia, 24 università nel sud Italia e sei università nelle due isole maggiori cioè Sicilia e Sardegna.

In Italia le università solitamente si occupano anche dell'istruzione post-laurea, il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) individua sei istituti di educazioni superiore che, invece, sono istituzioni universitarie specializzate in attività di ricerca che offrono principalmente, anche se non esclusivamente, corsi di terzo ciclo che si concludono con il rilascio di titoli equipollenti per legge al Dottorato di Ricerca. Questi istituti sono dislocati due nell'Italia settentrionale e quattro nell'Italia centrale. Sul territorio italiano sono presenti 61 università statali, compresi i tre politecnici (Milano, Torino e Bari), e 28 università private, comprese le 11 università telematiche.

2. Numero degli studenti iscritti

Gli studenti iscritti all'università nell'anno accademico 2009/2010 sono 1.780.653. Per quanto concerne gli studenti iscritti ai corsi post-laurea, l'ultimo dato disponibile è quello relativo all'anno accademico 2007/2008: 166.047.

3. Studentesse universitarie

In Italia, con riferimento all'anno accademico 2009/2010, il 57% degli studenti che frequenta l'università è di sesso femminile, mentre il restante 43% appartiene al genere maschile. Pertanto, dato che, come riportato in precedenza, il numero totale degli studenti è 1.780.653, si hanno 1.014.972 studentesse e 765.681 studenti.

	Totale	Di cui femmine
a.a. 2009-2010: iscritti università	1.780.653	1.014.972 (57%)
a.a. 2007-2008: iscritti corsi scuole specializzazione medicina	69.431	47.005 (67,7%)
a.a. 2007-2008: iscritti dottorato di ricerca	39.056	20.192 (51,7%)
a.a. 2007-2008: iscritti master e corsi perfezionamento	57.314	37.496 (65,4%)

Su un totale di 166.047 persone il numero delle studentesse iscritte ai corsi post-laurea nell'anno accademico 2007/2008 (non sono presenti dati più aggiornati) sono 104.693 (pari al 63 per cento).

¹ Vedasi sito MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, sezione statistica, <http://statistica.miur.it/>. I dati riferiti all'anno accademico 2009-2010 sono gli ultimi disponibili.

In particolare, tale percorso di studi post-laurea si divide in scuole di specializzazione in ambito medico, dottorato di ricerca, master di I e II livello e corsi di perfezionamento². Nello specifico, le studentesse iscritte alle scuole di specializzazione sono 47.005 e rappresentano il 67,7 per cento del totale, mentre il numero degli studenti maschi è 22.426 (32,3 per cento); il numero totale degli iscritti a questa tipologia di corso è quindi pari a 69.431.

Fra i 39.056 studenti iscritti ai corsi di dottorato in Italia, il 51,7 per cento sono femmine (20.192 studentesse) e il 48,3 per cento sono maschi (18.864 studenti). Infine, gli studenti iscritti ai master di I e II livello e ai corsi di perfezionamento sono 57.314, dei quali 37.496 sono studentesse (65,4 per cento) e 19.818 sono studenti maschi (34,6 per cento).

4. Classificazione delle Università in base al numero di iscritti

Le università italiane vengono classificate secondo la numerosità degli studenti iscritti:

- 1- Atenei mega: università con più di 40.000 studenti iscritti;
- 2- Atenei grandi: università con un numero di studenti iscritti fra i 20.000 e i 40.000;
- 3- Atenei medi: università con un numero di studenti iscritti fra i 10.000 e i 20.000;
- 4- Atenei piccoli: università con meno di 10.000 studenti iscritti.

L'università italiana più grande per numero di iscritti è l'Università "La Sapienza" di Roma con 126.374 studenti iscritti nell'anno accademico 2009/2010. L'università italiana più piccola per numero di iscritti è l'università telematica "Italian University Line" di Firenze, che ha solamente 23 iscritti nell'anno accademico 2009/2010³.

5. Altre classificazioni

Le università italiane sono tradizionalmente suddivise in quattro categorie:

- università pubbliche: le università pubbliche sono principalmente finanziate con fondi pubblici attraverso sovvenzioni statali o regionali, contrariamente alle università private. Un esempio di università pubblica è quello dell'università di Bologna "Alma Mater Studiorum", la quale ha origini molto antiche (venne fondata nel 1088 d. C.) che la indicano come la prima Università del mondo occidentale
- università private: le università private non vengono sovvenzionate dallo Stato, anche se comunque possono ricevere dei finanziamenti pubblici, ma traggono il loro finanziamento dalle tasse degli studenti. Queste università comunque rilasciano titoli di studio universitari aventi valore legale come quelli rilasciati dalle università pubbliche. Tra le università private si ricordano "l'Università Commerciale Luigi Bocconi" di Milano, "l'Università Cattolica del Sacro Cuore" di Milano, la "Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli" (LUISS) di Roma
- istituti speciali: sono istituti che comprendono differenti tipologie di università chiamate appunto "Istituti speciali". Fra questi si ricordano: a) le università per studenti stranieri che si occupano di attività di insegnamento, ricerca e diffusione della lingua e della civiltà d'Italia in tutte le loro espressioni, come l'Università per Stranieri di Perugia; b) le Scuole superiori, come la Scuola Normale Superiore di Pisa; c) gli Istituti di alta formazione dottorale, come la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste

² Vedasi www.miur.it

³ <http://statistica.miur.it/>

- università telematiche: sono università on-line che si occupano dell'insegnamento e della formazione universitaria a distanza avvalendosi delle nuove tecnologie digitali e di Internet.

In Italia sono presenti solamente pochi casi di "campus universitari", ma comunque esistono alcune "cittadelle universitarie", ad esempio l'Università di Calabria, l'Università di Parma, l'Università di Salerno, l'Università "Gabriele D'Annunzio" di Chieti e Pescara, l'Università di Roma "Tor Vergata".

Capitolo due - La normativa italiana in tema di molestie sessuali, atti persecutori e violenza sessuale

Il reato di «violenza sessuale» è disciplinato, nel codice penale italiano, all'art. 609 bis. Tale articolo è stato introdotto con la legge 15.2.1996 n. 66, recante «norme contro la violenza sessuale», con cui si è inteso tutelare la libertà personale, con riferimento alla sfera sessuale, ossia la libera determinazione sessuale dell'individuo, e non più, come una volta, la moralità collettiva. Ciò ha comportato una diversa collocazione del reato che da delitto contro la moralità pubblica è diventato delitto contro la persona.

La riforma del 1996 ha rivoluzionato la disciplina previgente che teneva distinti i delitti di violenza carnale (art. 519 codice penale italiano), di congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale (art. 520 codice penale italiano) dagli atti di libidine violenti (art. 521 codice penale italiano). Questi tre articoli sono stati abrogati con la legge del 1996, per lasciare il posto ad un unico delitto di «violenza sessuale», punito con l'art. 609 bis del codice penale italiano.

L'unificazione dei tre delitti nell'unico reato di violenza sessuale aveva, come scopo, anche quello di offrire una tutela maggiore per la vittima, dato che per la configurazione del reato non occorre più ora una indagine meticolosa sull'effettiva dinamica dei fatti, ad esempio per verificare se si incorre in violenza carnale o in atti di libidine violenti. Infatti nell'attuale sistema entrambe le fattispecie trovano la loro disciplina nel medesimo articolo 609 bis del codice penale ed entrambe le ipotesi sono previste nel medesimo tipo di reato (denominato «violenza sessuale»). Le modalità con cui la violenza sessuale viene posta in essere (ad esempio con o senza congiungimento carnale) non incidono sulla configurazione del reato, ma sul calcolo della pena in concreto applicabile. Nei casi più gravi, ad esempio quelli corrispondenti all'abrogato delitto di violenza carnale, la pena potrà essere maggiore rispetto ai casi corrispondenti agli atti di libidine, pur trovando applicazione il medesimo articolo 609 bis del codice penale italiano, avente ad oggetto la violenza sessuale.

L'unificazione legislativa dei diversi reati in materia sessuale, dunque, comporta la necessità di indagini volte a stabilire l'entità della pena da infliggere all'autore del reato in relazione alla minor gravità del fatto e non più, come un tempo, indagini volte a stabilire se si abbia un reato (violenza carnale) o un altro (atti di libidine violenti), pur trattandosi sempre di atti di aggressione alla libertà dell'individuo, nella dimensione sessuale.

Sorge tuttavia il problema di come definire il reato di «violenza sessuale», nel quale confluiscono sia gli atti di violenza carnale, sia atti di libidine violenti, ossia atti di minore gravità, che non si risolvono nella congiunzione carnale.

Per apprendere il significato di violenza sessuale, come previsto dal codice penale italiano, dobbiamo prendere le mosse, ovviamente, dall'attuale formulazione dell'art. 609 bis, il quale considera commesso il reato di «violenza sessuale» quando

«*Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali*». In questo caso la pena prevista è della reclusione da uno a dieci anni.

Lo stesso articolo precisa che la medesima pena si applica anche a chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali «*abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto*», oppure «*traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona*».

Il terzo comma del medesimo articolo stabilisce poi che «*Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi*». Tale comma richiede l'accertamento sulla minore gravità del reato, ove invocata dalla difesa per avere una diminuzione della pena.

Come si vede dalla lettura dell'articolo in questione, l'espressione «*violenza sessuale*» è riportata nel titolo, ma non nel contenuto della norma, la quale fa invece riferimento all'ipotesi in cui la vittima venga costretta a compiere o a subire «*atti sessuali*», non necessariamente con la violenza, ma anche con la minaccia o con abuso di autorità, oppure approfittando di altre circostanze che fanno venir meno nella vittima la capacità di difendersi o di opporre resistenza.

Quindi, per comprendere il concetto di violenza sessuale nell'ordinamento italiano occorrerà interrogarsi sul significato da dare agli «*atti sessuali*» richiamati dall'art. 609 bis.

La dottrina ne ha dato interpretazioni differenti.

Secondo una interpretazione il concetto di atti sessuali è più ampio rispetto a quello di violenza carnale e di atti di libidine, puniti con gli articoli ora abrogati. Infatti nel concetto di «*atti sessuali*», previsti dalla riforma, vi rientrano anche tutti gli atti aventi significato erotico, facendo riferimento anche solo alla dimensione soggettiva dei rapporti tra autore del reato e vittima.

A tal riguardo la giurisprudenza ha precisato, con diverse sentenze, che la «*violenza sessuale*» non presuppone necessariamente il contatto fisico tra autore e vittima e, dunque, il reato di violenza sessuale si configura anche qualora un medico abbia indotto una paziente a compiere atti di automasturbazione, senza che occorra, per la configurazione del reato, il compimento di atti sessuali da parte dell'autore del reato (si veda Cassazione Penale, Sezione III, sentenza 16-04-1999, in Riv. Pen., 1999, 967).

Una seconda interpretazione considera l'espressione «*atti sessuali*» in senso più ristretto rispetto al concetto di atti di libidine, puniti prima della riforma del 1996 con un'autonoma ipotesi di reato. Così è stato ritenuto che non integra il reato di atti di libidine (prima della riforma), né quello di violenza sessuale (dopo la riforma) il comportamento di un uomo che accarezzi una donna in viso, le abbassi i pantaloni e le dia un bacio sulla gamba contro la sua volontà (si veda Cassazione Penale, Sezione III, sentenza 15-11-1996).

Secondo un'ulteriore interpretazione il concetto di atti sessuali previsto dall'art. 609 bis del codice penale italiano in materia di violenza sessuale è coincidente con quello di violenza carnale e di atti di libidine prima previsti in due articoli differenti, ora unificati. Con tale interpretazione, pertanto, si nega che l'espressione atti sessuali possa essere più estesa o più ristretta di quella data dall'insieme dei due reati preesistenti. Sorge però un dubbio sul fatto che l'art. 609 bis avrebbe potuto riferirsi direttamente alla congiunzione carnale e agli atti di libidine, anziché agli atti sessuali.

Rimangono oscillazioni interpretative tra i diversi giudici chiamati a stabilire se vi sia o meno il reato di violenza sessuale nei casi di confine, come ad esempio quando la vittima lamenta la violenza sessuale per essere stata costretta a subire un bacio sulle labbra o sul collo.

Ad ogni modo, per la configurazione del reato occorre la violenza o la minaccia. Anche se tali termini sono interpretati in maniera molto ampia dalla giurisprudenza, salvo che la legge non disponga diversamente occorre un qualcosa in più rispetto al semplice difetto del consenso. Non basta cioè che manchi il consenso della persona nei cui confronti si compie o si fa subire l'atto sessuale. Occorre che vi sia anche un comportamento che integri la violenza o la minaccia.

Tuttavia accade spesso che la vittima decida di collaborare in parte con l'aggressore per evitare conseguenze più gravi, proprio dietro la minaccia percepita.

Infatti la Corte di Cassazione ha chiarito che è sufficiente, per la configurazione del reato di violenza sessuale, che il rifiuto dell'atto sessuale (congiunzione carnale o atto sessuale di minore gravità) da parte della vittima avvenga nel momento iniziale del reato e non durante tutta l'esecuzione del reato medesimo (si veda, ad esempio, Cassazione Penale, Sezione V, sentenza 6-4-2005). Si noti che il concetto di violenza è stato allargato dalla giurisprudenza, la quale ha stabilito, ad esempio, che la violenza può manifestarsi in ogni atto idoneo a superare la volontà contraria della vittima, soprattutto quando si esplica in un contesto ambientale tale da vanificare ogni possibile reazione della vittima (Cassazione Penale, Sezione III, sentenza 28-11-1997). Si noti che il concetto di violenza può riferirsi sia alla violenza fisica, sia alla violenza morale, come ad esempio nel caso di atto sessuale estorto tramite intimidazione psicologica. Non è richiesto, perciò, che la vittima debba avere i segni della violenza fisica sul proprio corpo, dato che sarebbe contrario allo scopo di tutela della norma, che tra l'altro ritiene sussistente il reato anche qualora vi siano minacce, senza violenza.

Il concetto di violenza e quello di minaccia sono talmente estesi, nell'applicazione giurisprudenziale, da avvicinarsi molto al difetto del consenso, manifestato o presunto. Dalla lettura del primo comma dell'art. 609 bis del codice penale italiano si può notare che il reato di «*violenza sessuale*» può prescindere dalla violenza e dalla minaccia nel compimento di atti sessuali. Il primo comma infatti prevede una differente forma di costrizione dell'altrui volontà, realizzata attraverso l'«*abuso di autorità*», inteso come un uso indebito e strumentale della posizione ricoperta.

L'abuso di autorità può aversi, ad esempio, quando un pubblico ufficiale, approfittando del proprio ruolo e delle proprie funzioni, costringe la vittima a compiere o a subire atti sessuali. L'autorità di cui si abusa, però, non è necessariamente connessa con la posizione di pubblico ufficiale, dato che la norma non lo specifica. Pertanto il reato può configurarsi allorché si abusa di una qualsiasi autorità, che per la dottrina può essere pubblica o privata, mentre per la giurisprudenza deve avere un carattere pubblico (ad esempio, l'abuso di autorità è stato negato dalla Cassazione Penale a Sezioni Unite, con sentenza del 31-05-2000, in caso di atti sessuali compiuti da un insegnante privato. In tale caso il reato ravvisato non è stato quello di violenza sessuale, previsto dall'art. 609 bis del codice penale, ma di atti sessuali compiuti con minorenni, dato che per la violenza sessuale sono stati ritenuti assenti sia la violenza o la minaccia, sia l'abuso di autorità, intesa in senso pubblicistico. A diversa considerazione si sarebbe potuto giungere ove l'insegnante fosse di una scuola pubblica).

L'abuso di autorità è alternativo alla violenza ed alla minaccia. Tuttavia non può ravvisarsi in tale requisito una violenza o una minaccia presunta, dato che deve essere accertato sia l'abuso (di autorità), sia la costrizione della vittima (nel compiere o nel subire atti sessuali). Per la configurazione del reato di violenza sessuale per abuso di autorità, dunque, occorre accertare che l'abuso di autorità sia stato lo strumento della costrizione, che deve pur esserci ai fini della configurazione del reato di violenza sessuale di cui al primo comma dell'articolo 609 bis del codice penale italiano.

Può notarsi, però, che sul piano probatorio diventa estremamente difficile provare la costrizione a compiere o subire atti sessuali mediante abuso di autorità, senza violenza o minaccia, per cui sorge il rischio che, nella prassi, il requisito di abuso di autorità finisca per essere assorbito o nella violenza o nella minaccia, oppure nei casi previsti dal secondo comma, in cui il reato di violenza sessuale si realizza non mediante «*costrizione*», ma mediante «*induzione*» al compimento di atti sessuali.

Con il secondo comma dell'art. 609 bis del codice penale italiano, infatti, viene punito chi, a determinate condizioni, «*induce*» (non «*costringe*») la vittima a compiere o subire atti sessuali. Nel primo comma, dunque, il reato di violenza sessuale si ha quando si *costringe* la vittima a compiere o subire atti sessuali, utilizzando la violenza (fisica o psichica), oppure la minaccia, oppure l'abuso di autorità. Nel secondo comma, invece, il reato di violenza sessuale si ha quando si *induce* la vittima a compiere o subire atti sessuali, a prescindere dalla violenza (fisica o psichica), dalla minaccia o dall'abuso di autorità. La violenza sessuale, in tale ultimo caso, si ha solo in due ipotesi tassative, ossia quando l'autore del reato abusa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima oppure quando lo stesso inganna la vittima, sostituendosi ad altra persona.

A differenza della costrizione, l'induzione agli atti sessuali si ha quando l'autore della violenza sessuale pone in essere un'opera di persuasione, anche sottile e subdola, per convincere la vittima a compiere o a subire atti che altrimenti non avrebbe compiuto o subito.

L'attività di persuasione agli atti sessuali integra il reato di violenza sessuale quando si accompagna con l'abuso dell'inferiorità psichica o fisica della vittima, ossia quando si strumentalizzano le condizioni fisiche o psichiche menomate della vittima per accedere alla sua sfera sessuale. L'autore del reato, in questo caso, utilizza lo stato di menomazione, temporaneo o permanente, della vittima per il proprio soddisfacimento sessuale, riducendo la vittima al ruolo di mero oggetto per il proprio piacere sessuale.

L'induzione al compimento di atti sessuali integra il reato di violenza sessuale anche quando la vittima è tratta in inganno, mediante sostituzione di persona. L'inganno, dunque, è utilizzato strumentalmente dall'autore del reato per ottenere un consenso, su falsi presupposti, che la vittima altrimenti non avrebbe mai fornito. Per il reato non basta dunque l'inganno per estorcere il consenso, ma occorre che l'inganno sia stato realizzato attraverso la sostituzione di persona.

Occorre allora domandarsi cosa deve intendersi per sostituzione di persona ai fini della violenza sessuale.

Secondo un orientamento il reato di violenza sessuale per sostituzione di persona si configura solamente quando la sostituzione concerne l'identità della persona e non il suo stato o le sue qualità. In altre parole il reato, secondo tale interpretazione, si configura quando una persona si sostituisca fisicamente ad un'altra, spendendo l'identità altrui.

Un altro orientamento, invece, ritiene che, per la configurazione del reato di violenza sessuale mediante sostituzione di persona, sia sufficiente ingannare la vittima sulle qualità o sullo stato del soggetto agente, come ad esempio nel caso in cui un soggetto, al fine di indurre la vittima a compiere o subire atti sessuali, si attribuisca qualità personali (es.: essere persona benestante) o uno stato (es.: di persona non coniugata) che in realtà non ha, purché tali qualità o stato siano stati fatti credere alla vittima con l'inganno e siano stati determinanti per ottenere il consenso all'atto sessuale, che altrimenti non sarebbe stato fornito.

Mentre l'ultimo comma dell'art. 609 bis prevede la circostanza attenuante, concedendo una diminuzione di pena (in misura non eccedente i due terzi) nei casi ritenuti di minore gravità, all'art. 609 ter del Codice penale italiano vengono previste le

circostanze aggravanti. Ai sensi di tale articolo, infatti, «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

Ulteriori articoli del codice penale italiano contemplano l'ipotesi specifica di atti sessuali con minorenne. Si veda, a riguardo, l'art. 609 quater, che ritiene applicabile la stessa pena della violenza sessuale stabilita nell'art. 609 bis a «chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza».

Il medesimo articolo, inoltre, prevede la reclusione da tre a sei anni nel caso in cui, «Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore [...], con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici».

Tuttavia, il medesimo articolo 609 quater, relativo agli atti sessuali con minorenni, stabilisce che «Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni (...)».

Altro articolo punisce invece la violenza sessuale di gruppo, che si ha quando alla violenza sessuale partecipano «più persone riunite». Si noti che, con riferimento a tale reato, previsto dall'art. 609 octies del codice penale italiano, «La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato (...)».

Oltre ai reati in tema di violenza sessuale, che appartengono ai «delitti contro la libertà personale», deve essere considerato anche il nuovo reato di «atti persecutori» (*stalking*), introdotto nel codice penale italiano all'art. 612 bis solamente con l'entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38.

Tale reato, inserito nella parte del codice penale dedicata ai «delitti contro la libertà morale», prevede che «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità (...), ovvero con armi o da persona travisata».

L'innovazione apportata da tale reato consiste nella possibilità di proteggere la vittima ancor prima che il comportamento dell'autore del reato possa degenerare in episodi più gravi. Tuttavia, proprio tale finalità ha fatto radicare alcune critiche, connesse ad una non sufficiente certezza in ordine ai confini del reato, il quale sembra presupporre anche accertamenti di non pronta soluzione (ad esempio sulle caratteristiche dello stato di ansia o di paura).

Il reato in questione si propone di tutelare in primo luogo la libertà morale e, con essa, la facoltà del soggetto di autodeterminarsi. Infatti, appare significativo che il reato di atti persecutori (stalking) si abbia anche qualora la condotta dell'autore del reato produca un'alterazione delle abitudini di vita della vittima.

Viene tutelata, però, anche l'incolumità personale della vittima, dato che le minacce o le molestie vengono considerate anche nel caso in cui producano un «*perdurante e grave stato di ansia o di paura*» nella vittima, che si traduce in una lesione della salute e, dunque, come patologia accertabile dalla scienza medica, ovvero con un'eventuale indagine medico-legale.

Si è voluto evitare di configurare il reato di atti persecutori (stalking) come un reato di pericolo, anche in assenza di un danno alla vittima, dato che ciò avrebbe prodotto un'eccessiva estensione della sfera di applicazione del reato e, conseguentemente, anche il serio rischio di punire fatti che sono e rimangono inoffensivi.

Recentemente, in data 6 aprile 2009, è stata emanata una decisione del Tribunale del Riesame di Bari proprio in materia di stalking. Tale provvedimento ci sembra significativo, sia perché è tra i primi a dare attuazione all'art. 612 bis del codice penale, sia perché il Tribunale ha cercato di spiegare l'origine e la portata applicativa del nuovo reato. In particolare viene precisato che, «*come emerge anche dalla lettura dei lavori parlamentari, ed in particolare delle schede dell'Ufficio Studi del Dipartimento Giustizia, il fenomeno dello stalking - termine derivato dall'esperienza giuridica dei Paesi di common-law e recepito dalla nostra dottrina negli ultimi anni - è individuato nel comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti, pedinamenti fino, nei casi più gravi, alla realizzazione di condotte integranti di per sé reato (minacce, ingiurie, danneggiamenti, aggressioni fisiche). Si tratta, quindi, di comportamenti persecutori, diretti o indiretti, ripetuti nel tempo, che incutono uno stato di soggezione nella vittima provocandole un disagio fisico o psichico e un ragionevole senso di timore. Per meglio comprendere la nuova fattispecie di reato occorre fare brevi riferimenti al diritto comparato, ed in particolare ai paesi di common law che sono da tempo intervenuti legislativamente sul fenomeno dello stalking. In generale, pur considerate le differenze fra i vari ordinamenti, l'approccio utilizzato nei paesi di common law è così sintetizzabile: si prevede una norma penale che dà una definizione dello stalking "minimale", cui sono connesse pene non troppo elevate; allo scattare della fattispecie (o di un fumus della realizzazione della stessa), la vittima può richiedere all'autorità di emanare un restraining order (o injunction), con cui si diffida lo stalker dal proseguire nelle molestie persecutorie; se questi viola il restraining order scatta un'aggravante del reato, e qui le sanzioni divengono più pesanti; spesso le misure penali sono affiancate da sanzioni interdittive o civili, o da trattamenti psicologici (non previsti, invece, nel nostro ordinamento). (...) Al fine, quindi, di colmare il vuoto di tutela della vittima di comportamenti ripetuti ed insistenti tali da non integrare ancora i più gravi reati contro la vita o l'incolumità personale, ma comunque idonei a fondare un giustificato timore (...) per tali beni, si è inserita la nuova fattispecie di reato di cui all'art. 612 bis cp. Perché*

sussista la fattispecie delittuosa è quindi necessario, in primo luogo, il ripetersi della condotta: gli atti e comportamenti volti alla minaccia o alla molestia devono essere reiterati. Inoltre, i comportamenti devono essere intenzionali e finalizzati alla molestia. Inoltre, occorre che i suddetti comportamenti abbiano l'effetto di provocare disagi psichici, timore per la propria incolumità e quella delle persone care, pregiudizio alle abitudini di vita. (...) Quello che connota il reato in oggetto, distinguendolo dai maltrattamenti, è infatti, come già detto, la circostanza che le condotte del denunciato, sono reiterate e ingenerano un fondato timore da parte della vittima di un male più grave, pur senza arrivare ad integrare i reati di lesioni o maltrattamenti».

Si tratta, ovviamente, di un reato profondamente diverso da quello relativo alla violenza sessuale. Tra l'altro nello stalking il riferimento alla sfera sessuale è del tutto eventuale e non è connaturato con la struttura del reato.

Capitolo tre - Sintesi delle ricerche e delle politiche sul tema della violenza di genere perpetrata nei confronti delle studentesse universitarie italiane

Una precedente ricerca sulla popolazione universitaria bolognese fu realizzata nel corso del 1991 mediante un questionario autosomministrato che interessò 950 studenti dell'Università di Bologna, suddivisi fra le facoltà di Scienze politiche (250), Lettere e Filosofia (250), Medicina e Chirurgia (200) e Giurisprudenza (250)⁴. La popolazione femminile rappresentava il 50,8% degli intervistati, quella maschile il 49,2%. Si trattava di soggetti con un'età compresa tra i 18 e i 23 anni nel 71,3% dei casi, mentre il 24,6% si collocava nella fascia di età 24-28 anni e il 4% oltrepassava i 29 anni. Il 96,1% degli intervistati era nubile o celibe.

Il questionario, distribuito presso le biblioteche, le sale di lettura e i punti di ritrovo delle sopra menzionate Facoltà, era composto di 48 domande ripartite in cinque aree tematiche (a) immagine della violenza, b) immagine della vittima di violenza, c) prevenzione e recupero della vittima di violenza, d) quattro particolari vittime – vittime di sequestri di persona a scopo di estorsione, le donne vittime di violenza sessuale, i bambini vittime di maltrattamento e gli extra-comunitari vittime di violenza a sfondo razziale, e) percezione dei giovani circa il rischio soggettivo di vittimizzazione.

Per quanto concerne le forme di violenza fisica ritenute più frequenti, la prima scelta si rivolse: alle attività svolte dalle organizzazioni criminali (35,2%), ai maltrattamenti subiti dai bambini (23,9%), poi alla violenza sessuale (20,3%) e, quindi, alla violenza legata al razzismo (16,6%). La seconda scelta fece riferimento rispettivamente a: violenza sessuale (29,3%), violenza sui bambini (26,9%), attività delle organizzazioni criminali (19,9%) e razzismo (17,2%). La seconda parte del questionario era volta a comprendere le problematiche salienti legate ai contenuti percettivi della vittimizzazione da parte dei giovani. Si rilevò un largo consenso, sia come prima che come seconda scelta, nei confronti del "bambino" e della "donna" seguiti, con valori dimezzati, da "adolescenti" e "anziani". Si tratta di due figure di vittime perfettamente aderenti ad uno stereotipo che identifica la vittima in un soggetto inerme e passivo. Si cercò inoltre di porre in luce il tipo di vittima che colpiva maggiormente il giovane studente universitario.

⁴ R.Bisi e P.Faccioli (a cura di), *Con gli occhi della vittima*. Approccio interdisciplinare alla vittimologia, Franco Angeli, Milano, 1996.

In termini globali, primeggiava il problema del bambino (63,7%) seguito, ad una considerevole distanza, dalle altre opzioni. Si tentò poi di comprendere se la popolazione studentesca ritenesse che la vittima potesse in qualche modo incidere sullo sviluppo dell'azione criminosa. A questa domanda il 64,1% degli intervistati rispose positivamente. Per quanto riguardava i reati in cui si riteneva vi fosse una maggior partecipazione della vittima all'evento criminoso, veniva indicato il traffico di stupefacenti e, subito dopo, la truffa. Praticamente nulla era per tutti la responsabilità dei soggetti coinvolti nei casi di strage terroristica e di sequestro di persona. Al terzo posto, con minore incidenza, si collocavano la violenza sessuale e la violenza in famiglia. Se è vero, come sostenuto da alcuni ⁵, che vi sia identità di vedute tra uomo della strada e giurista, dal momento che entrambi si rifanno al senso comune, i dati emersi da questa ricerca facevano ben sperare per quanto riguardava i possibili ed auspicati cambiamenti nei processi relativi alla violenza sessuale, in cui si assiste, ancora oggi in Italia ma soprattutto in passato prima dell'avvento della legge 15.2.1996 n. 66, recante «*norme contro la violenza sessuale*», spesso al prevalere dell'antico stereotipo che – insieme alla difficoltà della prova – ha condotto a porre sotto accusa le vittime per scandagliarne la personalità alla ricerca di eventuali comportamenti provocatori ai quali attribuire la responsabilità dell'accaduto.

Con particolare riferimento agli aspetti della violenza sessuale ritenuti dagli intervistati più gravi, il 33,8% li identificò nella possibilità che tale violenza potesse “condizionare negativamente la vita relazionale futura” della vittima, il 32,4% nella possibilità che la donna venisse “sospettata di essere l'istigatrice dell'atto criminoso”. Nel 22,8% dei casi venne inoltre sottolineato l'aspetto dell'“offesa alla dignità femminile”. Furono analizzate separatamente le risposte fornite dai maschi e dalle femmine intervistati e si poterono notare significative differenze. Mentre i primi ritenevano più grave il fatto che tale esperienza potesse “condizionare negativamente la vita relazionale futura” della donna (38,8%) e, in secondo luogo, che “venisse offesa nella propria dignità” (28,4%), ponendo solo al terzo posto il “sospetto che la donna fosse l'istigatrice dell'azione criminosa” (20,7%), le seconde affermavano che la gravità del fatto risiedeva non soltanto nel condizionamento che tale episodio avrebbe determinato sulla vita relazionale futura della vittima (28,9%) ma anche, e soprattutto, nell'umiliazione di essere ritenuta la provocatrice del delitto (43,8%).

Tale divaricazione di risposte tra maschi e femmine riapparve anche quando si richiese un giudizio sul ruolo della vittima di violenza sessuale: infatti, mentre tra le femmine prevalsero coloro che escludevano qualsiasi responsabilità femminile nella determinazione della dinamica criminosa (54,4%), tra i maschi il 39,3% ritenne che esistesse una qualche forma di responsabilità da parte della donna. Infine, per quanto riguardava le modalità migliori di aiuto alla vittima di violenza sessuale, emerse l'importanza di “sviluppare strutture sociali di appoggio e di sostegno” (37,1%), di “prevedere punizioni più severe per il reo” (33,2%) e di “sensibilizzare l'opinione pubblica” (26,1%).

⁵ Gulotta G. , *Trattato di psicologia giudiziaria*, Giuffrè, Milano, 1987.

Capitolo quattro - Metodologia della ricerca

La ricerca è stata condotta tramite una metodologia integrata che ha previsto l'utilizzo di strumenti qualitativi e quantitativi:

- 1) questionario on-line somministrato in due fasi successive (A e B), rispettivamente, a studentesse dell'ateneo di Bologna e a studentesse degli atenei di Napoli Federico II, Perugia, Udine e Urbino;
- 2) focus group con studentesse dell'Università di Bologna e colloqui in profondità con alcune di esse;
- 3) colloqui in profondità con stakeholders.

Durante il primo semestre dell'anno accademico 2009-2010 è stata condotta la fase A della ricerca tramite un questionario da compilare on-line. In particolare, le studentesse dell'Università di Bologna hanno compilato volontariamente in forma anonima il questionario collegandosi ad uno specifico indirizzo Internet nel periodo 21-10/24-11-2009 dopo avere ricevuto una lettera da noi predisposta e inviata loro per e-mail dall'Ufficio Direzione Cultura e Comunicazione Istituzionale dell'ateneo.

Sono stati inviati 29.918 e-mail ad altrettante studentesse (che rappresentano il 35,8% della popolazione universitaria bolognese totale); di queste 3.999 (il 13,37% della popolazione studentesca femminile) hanno scaricato il questionario, 3.531 lo hanno compilato parzialmente e 2.393 totalmente.

Al fine di far conoscere l'iniziativa e di sollecitarne la partecipazione, ogni componente il team bolognese, durante le ore di lezione, ha illustrato la ricerca ed i suoi obiettivi agli studenti e ha attirato l'attenzione sull'importanza della tematica. Inoltre, è stata ottenuta la collaborazione della Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.) che ha pubblicizzato la ricerca nella pagina "Notiziario" del suo sito istituzionale (www.vittimologia.it) mettendo a disposizione il testo della lettera inviata alle studentesse unitamente ad alcune informazioni sulla ricerca medesima.

Durante il periodo di somministrazione del questionario si sono verificati alcuni problemi tecnici relativi al fatto che il database di Unipark, che memorizzava gli indirizzi e-mail delle studentesse interessate a partecipare al focus group, non ha funzionato per alcuni giorni. Questo ha causato inconvenienti ad alcune studentesse le quali hanno contattato direttamente tramite e-mail i componenti del team di ricerca al fine di ovviare a tale problematica. Probabilmente, questo ha impedito anche ad un numero non quantificabile di studentesse di manifestare la propria disponibilità per partecipare ai focus group.

Nelle ultime due settimane di novembre 2009, grazie all'adesione numerosa delle studentesse, sono stati organizzati 9 focus group ai quali hanno partecipato complessivamente 63 persone.

Gli argomenti trattati nel corso dei focus group sono stati suddivisi in otto aree tematiche: 1) Definizione di violenza/violenza di genere e normativa (*Quali e quanti tipi di violenza conoscete? Quali sono gli elementi caratteristici della violenza? Qualcuno può dire cosa si intende per violenza di genere?*); 2) Concetto di vittima di violenza (*Quali sono le caratteristiche principali di una donna vittima di violenza? Ci sono donne che hanno un rischio maggiore di diventare vittime di violenza?*); 3) Fattori di rischio: stili di vita/ abitudini/ routine/ zona di abitazione/ luoghi frequentati (*Quali stili di vita, secondo voi, possono rappresentare un fattore di rischio? Esistono e quali sono, secondo voi, i fattori che possono più facilmente portare alla violenza?*); 4) Percezione di sicurezza della città di giorno e invece di sera; 5) figura aggressore (*Da chi è maggiormente perpetrata, secondo voi, la violenza? Estranei, conoscenti? Difficoltà nel riconoscere la violenza come tale da parte di un conoscente*); 6) Conseguenze per la

vittima; 7) Denuncia della violenza (*"A chi vi rivolgereste in caso di violenza?" "Sapete qual è l'iter che si avvia al momento della denuncia? Sapete darne un giudizio? Cosa ti aspetti dalle figure a cui ti rivolgi? Avete fiducia nei confronti delle Istituzioni e dei servizi pubblici/privati?"*); 8) Azioni volte a migliorare la sicurezza (*Cosa si può fare per sentirsi più sicuri Avete proposte per migliorare le attività delle strutture di aiuto? Quale tipo di aiuto dovrebbe essere offerto alle studentesse universitarie vittimizzate? Avete dei suggerimenti per migliorare il sistema di servizi di aiuto esistente? Preferite rivolgervi a enti/servizi generalisti o specializzati? Che tipo di assistenza dovrebbe prevedere la formazione del personale universitario? Conosci alcune possibili soluzioni dei problemi insorti (incluso mediazione, conciliazione, forme di responsabilità disciplinare, procedure di sicurezza)?*).

Nella realizzazione di questa fase della ricerca si sono riscontrate alcune problematiche, sia di tipo organizzativo che di tipo psicologico.

Con riferimento all'organizzazione, dato che alcune studentesse hanno rinunciato all'ultimo momento a partecipare ai focus group, si è dovuto rapidamente risolvere la problematica adattando l'agenda degli appuntamenti e provvedendo ad inviare le convocazioni modificate alle altre persone che avevano confermato la presenza.

Riguardo al secondo aspetto, invece, durante lo svolgimento dei focus group, alcune studentesse erano particolarmente coinvolte dal punto di vista emotivo ed hanno cominciato a parlare di proprie esperienze vissute; pertanto, i moderatori hanno dovuto rimandare tali racconti ad interviste individuali che si sono svolte nel mese di dicembre 2009 ed hanno riguardato 8 studentesse.

A queste ultime è stata consegnata, durante i focus group, una lettera in cui veniva loro chiesto l'assenso per partecipare ad interviste individuali aventi ad oggetto le tematiche di loro esperienze personali sulla molestia sessuale/stalking/violenza sessuale e in cui si precisava che dai contenuti delle interviste, unicamente impiegati a fini di ricerca, non sarebbe stato in alcun modo possibile, ad eccezione ovviamente della persona facente parte del gruppo di ricerca che conduceva l'intervista, risalire a colei che li aveva esplicitati.

Nei mesi di marzo-aprile 2010, poi, sono stati intervistati dieci stakeholders, di cui cinque figure istituzionali dell'ateneo bolognese (Garante d'Ateneo, coordinatrice della Commissione d'Ateneo contro la violenza alle donne, presidente del Comitato pari opportunità, coordinatrice del comitato organizzativo del Centro Studi sul Genere e l'Educazione, responsabile del SAP Servizio d'Aiuto Psicologico agli Studenti). Gli altri cinque stakeholders sono: operatrice della Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna, coordinatrice assistenti sociali del Pronto Soccorso ginecologico di un ospedale bolognese, una psicoterapeuta e due testimoni significativi appartenenti alla Polizia di Stato.

Gli argomenti trattati nel corso di queste interviste sono stati suddivisi a seconda dell'interlocutore e, pertanto, ogni intervista ha previsto parti comuni e parti individualizzate.

In particolare, gli argomenti trattati con tutti gli stakeholders hanno riguardato: le problematiche incontrate dalle studentesse dell'ateneo bolognese per quanto concerne stalking, molestie o violenza sessuale; le misure preventive e di intervento poste in essere nei confronti di tali fenomeni dall'ente/istituzione/associazione di appartenenza; analisi dei fattori che hanno influenzato il modo in cui l'ente/istituzione/associazione di appartenenza risponde a questi eventi; le "migliori pratiche" per rispondere a tali situazioni e perché.

Ai testimoni significativi non appartenenti all'Università di Bologna è stato chiesto anche di soffermarsi sui rapporti che l'ente/istituzione/associazione intrattiene con l'Università di Bologna nel tentativo di risolvere/affrontare questi problemi, mentre,

con riferimento agli stakeholders dell'ateneo bolognese, si è ritenuto importante affrontare le tematiche relative alle figure che in Ateneo hanno la responsabilità principale per quanto concerne misure di prevenzione e di intervento nei confronti di tali fenomeni, alle procedure attualmente in vigore ed ai rapporti che l'università intrattiene con enti, istituzioni e associazioni del territorio bolognese nel tentativo di risolvere/affrontare questi problemi.

Successivamente, al fine di discutere dei dati emersi dal questionario della fase A, nel periodo aprile-maggio 2011, sono stati intervistati nuovamente alcuni stakeholder dell'Università di Bologna e, in particolare: Garante d'Ateneo, Presidente del Comitato pari opportunità e responsabile del SAP Servizio d'Aiuto Psicologico agli Studenti.

La fase B di compilazione del questionario on-line è stata realizzata da ciascun partner, nei rispettivi paesi tramite il coinvolgimento di altre Università, durante il primo semestre dell'anno accademico 2010-2011. Infatti, ai fini di un'analisi comparata, la ricerca ha previsto il coinvolgimento di altre università italiane dislocate sul territorio nazionale e scelte sulla base di un campionamento stratificato in considerazione di alcuni parametri.

Pertanto, il team dell'Università di Bologna ha proceduto innanzi tutto alla stesura del piano di campionamento mediante la costruzione di un campione probabilistico composto di 24 università italiane, tramite la tecnica della stratificazione. In particolare, la popolazione delle istituzioni universitarie italiane è stata suddivisa in quattro strati sulla base di alcuni criteri (collocazione geografica, ampiezza sulla base del numero degli iscritti, tipologia pubblica/privata, tipologia tradizionale/telematica) e da ogni strato sono state estratte sei unità che hanno composto il campione.

Ogni direttore amministrativo ed ogni Rettore di queste 24 università è stato raggiunto da una lettera in cui veniva richiesto che le loro studentesse potessero essere contattate via e-mail al fine di coinvolgerle per la compilazione di un questionario on-line già testato e compilato da parte di studentesse dell'Università di Bologna.

Nonostante diversi solleciti, soltanto quattro università hanno risposto affermativamente alla nostra richiesta e, pertanto, il campione probabilistico si è trasformato in un campione non probabilistico e, quindi, in sede di elaborazione e di analisi dei dati, non è stato possibile utilizzare la teoria campionaria perché il campione ottenuto non si basa su alcun principio di casualità.

Le università che compongono il nostro campione non probabilistico sono le seguenti:

- Università di Udine: ateneo pubblico situato nel nord Italia, di grandezza media (fra i 10.000 ed i 20.000 studenti);
- Università di Perugia: grande ateneo pubblico (fra i 20.000 ed i 40.000 studenti) situato nell'Italia centrale;
- Università di Urbino: ateneo pubblico situato nel centro Italia, di grandezza media;
- Università di Napoli "Federico II": mega ateneo pubblico (più di 40.000 studenti) situato nell'Italia del sud.

Ogni università ha poi sollecitato l'attiva partecipazione delle proprie studentesse tramite appositi avvisi pubblicati nei rispettivi siti Internet. Il questionario è stato compilato in forma anonima, grazie ad un link ad uno specifico indirizzo Internet, nel periodo 25-10/7-12-2010.


La popolazione femminile iscritta alle quattro università in questione ammontava a 86.484 persone, di queste 4.960 hanno scaricato il questionario, 3.064 lo hanno compilato parzialmente e 2.537 totalmente.

Capitolo cinque - Dati emersi dalle fasi A e B della ricerca

1. L' entità e le tipologie di vittimizzazione- prima e dopo l'Università

L'insieme di riferimento empirico si compone di 6.595 persone, di cui 3.531 studentesse dell'Università di Bologna, 68 dell'Università Federico II di Napoli, 2.418 dell'Università di Perugia, 365 dell'Università di Udine e 213 dell'Università di Urbino. Al fine di conoscere l'entità e le tipologie di vittimizzazione legate alla violenza di genere, alle studentesse è stato chiesto di riferire se in passato si fossero sentite personalmente oggetto di attenzioni sessuali non volute (il riferimento va alla molestia sessuale), di pedinamenti o di altri comportamenti ripetuti che le avevano provocato paura o addirittura terrore (il riferimento va allo stalking), di atti sessuali imposti (il riferimento va alla violenza sessuale).


Le risposte sono sintetizzate nel grafico seguente che confronta i dati relativi al questionario somministrato, durante la fase A, alle studentesse dell'Università di Bologna e con quelli della fase B relativa alle altre 4 Università:



Occorre rilevare l'elevata percentuale di missing cases relativamente agli episodi di violenza sessuale che raggiunge il 90,4 per cento per le Università di Urbino, Udine, Perugia e Napoli, mentre per le studentesse dell'Università di Bologna tale cifra è più contenuta e si attesta al 26 per cento. D'altro canto, occorre sottolineare altresì che, con riferimento alla molestia sessuale, tutte le studentesse delle altre Università hanno risposto.

I dati mettono in rilievo che il 78,2 per cento delle studentesse dell'Università di Bologna che hanno risposto alla domanda hanno confessato di aver subito almeno un episodio di molestia sessuale nel corso della loro vita, il 55,7 per cento almeno un episodio di stalking ed il 14,2 per cento almeno un episodio di violenza sessuale. Nelle

altre Università italiane in cui è stata effettuata la ricerca, invece, i dati mettono in rilievo una situazione che, a prima vista, potrebbe apparire preoccupante (58,3 per cento di risposte affermativo circa esperienze di violenze sessuali subite) ma che occorre comunque leggere nell'ottica dell'alta percentuale di missing cases. Nel seguente grafico, invece, sono schematizzati i dati relativi al periodo di studi universitari:



Il numero di studentesse che non hanno risposto a questa domanda (missing cases) aumenta rispetto a quella precedente: per la molestia sessuale si attesta al 24,8 per cento per l'università di Bologna e al 32,3 per cento per le altre e per la violenza sessuale è pari al 32,1 per cento per l'ateneo bolognese e al 94,4 per cento per gli altri. Questa distribuzione di frequenza (unitamente a quella precedente sugli episodi subiti durante il corso della vita) è utile per verificare l'ipotesi della ricerca secondo cui le studentesse sarebbero meno a rischio di vittimizzazione da parte di episodi di violenza di genere proprio durante il periodo della vita in cui frequentano l'Università. Con riferimento alla molestia e alla violenza sessuale i dati empirici confermano tale ipotesi, mentre per lo stalking ciò succede per le studentesse di Bologna, ma non per le altre.

Tuttavia, occorre rilevare che domande di questo tipo recano con sé dei problemi metodologici ineliminabili che si collegano al fatto che ricordare atti di violenza subiti e iscriverli in precisi momenti della propria vita è tutt'altro che scontato. Questo atteggiamento può essere più logico per i fatti "meno pesanti" che, forse, si ritengono più facili da dimenticare (si pensi, ad esempio, ad una telefonata oscena una tantum). Diverso è, invece, il caso della "rimozione inconscia" che può riguardare gli episodi di violenza grave a seguito dei quali le vittime, sentendosi profondamente ferite o in colpa, dimenticano o vogliono dimenticare l'accaduto e ne cancellano il ricordo⁶.


⁶ Adami C., "La violenza di genere. Alla ricerca di indicatori pertinenti", in Bimbi F., *Differenze e disegualianze. Prospettive per gli studi di genere in Italia*, il Mulino, Bologna, 2003, pag. 362.

Un altro problema da tenere presente a questo proposito si riferisce alla percezione della violenza da parte della donna. Tutte le donne sono in grado di riconoscere la violenza che subiscono? In questo riconoscimento possono intervenire, come è noto da tempo⁷, i valori culturali che influenzano la percezione soggettiva del danno in modo che il soggetto si percepisca o meno come individuo vittimizzato. Uno dei maggiori ostacoli, almeno dal punto di vista della vittima, per riconoscere la vittimizzazione in generale, ma in particolare la violenza di genere, è spesso il silenzio, la pubblica tolleranza e spesso l'esistenza di un sistema di valori, credenze, costumi e leggi che attivamente sostengono, giustificano e legittimano i fenomeni di vittimizzazione.

2. Gli autori della violenza e il racconto dell'accaduto

Gli autori di molestia sessuale, nel 74,4 percento (UNIBO) e nel 62 percento (altre università) dei casi, sono situabili al di fuori dell'ambiente universitario.


Con riferimento, in particolare, agli autori fuori dall'ambiente universitario, le distribuzioni qui di seguito schematizzate nei grafici riguardano le tavole di contingenza sulla molestia sessuale relative alle seguenti domande: "identifica la persona fuori dall'ambiente universitario con cui hai fatto esperienza della situazione" e "hai raccontato a qualcuno ciò che ti è successo".



Gli autori di stalking, nel 79,5 percento (UNIBO) e nell'81 percento (altre università) dei casi, sono situabili al di fuori dell'ambiente universitario.


Con riferimento, in particolare, agli autori fuori dall'ambiente universitario, le distribuzioni qui di seguito schematizzate nei grafici riguardano le tavole di contingenza sullo stalking relative alle seguenti domande: "identifica la persona fuori dall'ambiente universitario con cui hai fatto esperienza della situazione" e "hai raccontato a qualcuno ciò che ti è successo".

⁷ Viano E., "Vittimologia oggi: i principali temi di ricerca e di politica pubblica", in Balloni A., Viano E. (a cura di), IV Congresso Mondiale di Vittimologia. Atti della giornata bolognese, Clueb, Bologna, 1989, pp. 129-137.



Gli autori di violenza sessuale, nell'83,1 percento (UNIBO) e nell'84 percento (altre università) dei casi, sono situabili al di fuori dell'ambiente universitario.

Con riferimento, in particolare, agli autori fuori dall'ambiente universitario, le distribuzioni qui di seguito schematizzate nei grafici riguardano le tavole di contingenza sulla violenza sessuale relative alle seguenti domande: "identifica la persona fuori dall'ambiente universitario con cui hai fatto esperienza della situazione" e "hai raccontato a qualcuno ciò che ti è successo".



I tre grafici sopra riportati evidenziano che, a parte i casi di molestia, perpetrati, in gran parte, da uno sconosciuto, per quanto concerne, invece, stalking e violenza sessuale, esisteva un pregresso rapporto di conoscenza tra l'autore e la vittima che non ha impedito, comunque, alla studentessa di parlare di quanto le è successo con qualcuno.


Nel caso dello stalking, questo desiderio e volontà di confidare quanto è accaduto a qualcuno può essere stato favorito anche dal fatto che, in Italia, esso è divenuto reato soltanto da poco tempo (legge 23 aprile 2009 n. 38). A parte le considerazioni connesse al disagio gravissimo della vittima ed alla necessità, natura e qualità degli eventuali interventi psicoterapeutici che si rendono opportuni, accesi dibattiti si sono, infatti, sviluppati circa la necessità di riconoscere le conseguenze giuridiche che derivano da questo tipo di condotta pregiudizievole facendo sì che nell'opinione pubblica italiana emergesse la necessità di riflettere su quali siano i danni della campagna persecutoria e quali siano le problematiche connesse alla prova del danno subito dalla vittima ed in quale ambito giuridico tali evidenze abbiano un proprio riconoscimento ed una propria rilevanza al fine della sua riparazione.

3. Le ripercussioni sulle vittime

E' ormai ben noto che le conseguenze della violenza di genere sulla vittima possono essere gravi e protratte nel tempo. Infatti, tali conseguenze possono farsi sentire immediatamente dopo il reato oppure possono talvolta manifestarsi dopo parecchi anni ed, inoltre, le conseguenze varieranno da una persona all'altra, da un crimine all'altro. La vittimizzazione dovuta ad atti criminosi solitamente genera uno stato di confusione, che tocca numerose sfere della vita psichica, somatica e relazionale delle persone che ne subiscono le conseguenze. Deve essere ben inteso che una vittima di un reato non vivrà necessariamente tutte queste conseguenze. Quello che occorre sottolineare è che certi crimini che, a prima vista, rappresenterebbero una gravità oggettiva minima, possono, malgrado tutto, generare traumi piuttosto importanti nella vittima. Infatti, come ci insegna la psicologia, anche nel caso dell'esposizione alle circostanze traumatiche, la risposta individuale sarà ampiamente variabile, contrapponendo, sulla base di quanto riportato nella letteratura in materia, percentuali relativamente alte di individui colpiti da sintomatologie più o meno serie ad altri pressoché esenti da conseguenze palesi. In altre parole, si constatano, conseguentemente ad una esposizione a traumi "oggettivamente" lievi, risposte psicopatologiche a volte assai intense e viceversa reazioni modeste a seguito di gravi ed evidenti episodi subiti. In particolare, per quanto riguarda lo stalking, è importante sottolineare che le vittime di questo tipo di reato hanno paura e soffrono psicologicamente.

In questa sede è importante mettere in evidenza, data la tipologia di intervistati, le conseguenze prodotte da ciò che è capitato sugli studi universitari.

Infatti, il questionario, dopo una domanda generica relativa ad alcune situazioni che possono rappresentare le ripercussioni dell'accaduto sulla vita della donna, prevedeva una domanda specifica per verificare se il percorso di studi universitari abbia risentito o meno dell'esperienza subita.



I dati evidenziano che per tutte e tre le fattispecie considerate (molestia sessuale, stalking e violenza sessuale), il percorso universitario delle studentesse non ha subito ripercussioni negative e il rendimento nello studio non è correlato all'esperienza di vittimizzazione (ad eccezione di quelle iscritte alle università di Napoli, Perugia, Udine ed Urbino e con riferimento alla violenza sessuale), anche se comunque è stata rilevata la presenza di comportamenti volti alla difesa dell'immagine del sé. Infatti, non si deve dimenticare che la connotazione essenzialmente psicologica dell'identità diviene anche sociale, poiché colloca la persona nell'ambito dei diritti e delle obbligazioni della comunità.

E' noto che la percezione della identità personale, corrispondente poi al senso stesso della realtà, trova negli altri la possibilità di esistere e, al contempo, scopre nel processo di differenziazione dagli altri il presupposto, parimenti necessario, per poter giungere ad avere un'esperienza di sé. In tal senso i dati provenienti dalla presente indagine evidenziano che il rendimento nello studio non è correlato all'esperienza di vittimizzazione.

Nella presente ricerca, quindi, la maggioranza dei dati emersi dal questionario evidenziano una buona capacità, da parte delle studentesse, di non permettere all'esperienza negativa vissuta di inficiare lo svolgimento delle proprie attività, in questo caso la regolare prosecuzione degli studi, facendo riferimento al bagaglio di esperienze passate, alla tenacia nel perseguire gli obiettivi e al desiderio di andare incontro al proprio futuro con la convinzione di poterci riuscire perché forti di identità che attualizzano concretamente il principio ed il valore di cui, come singole persone, sono portatrici.


Con riferimento, invece, a quei casi di violenza sessuale in cui ciò è accaduto (con pregiudizio sulla durata degli studi – 22,4 per cento - e sul rendimento – 16,3 per cento), si può fare riferimento alla sindrome di trauma da stupro. Essa è caratterizzata da due fasi: la prima, acuta e immediata subito dopo l'evento, è detta di disorganizzazione e persiste in genere da una a sei settimane e comporta una situazione di alterazione disfunzionale nella vita della donna come risultato della violenza subita. Durante questo periodo prevalgono sintomi fisici e psicosomatici, caratterizzati da una forte

paura, da una sensazione di choc e da ansia generalizzata. L'autocolpevolizzazione può assumere un duplice aspetto, ossia essere comportamentale o caratteriale. La prima consiste nell'attribuzione della responsabilità di quanto accaduto a un proprio modificabile comportamento ed ha valore adattivo in quanto attiene ad un tentativo di controllo delle proprie condotte, nella convinzione di poter essere in grado in futuro di evitare il ripetersi di episodi simili. La seconda è "connessa alla svalutazione della propria autostima e associata alla convinzione di aver meritato gli eventi negativi accaduti"⁸.


Una volta superata questa prima fase di disorganizzazione, le vittime presentano una reazione più a lungo termine, definita "fase del contraccolpo o riorganizzazione". Questo periodo inizia in tempi differenti per ciascuna donna e le diversità temporali dipendono inevitabilmente dalle caratteristiche e risorse personali del soggetto. E' un periodo nel corso del quale la vittima deve cercare, da un lato, di comprendere cosa è successo e, dall'altro, deve imparare a convivere e gestire le situazioni che il reato ha scatenato. A questo proposito, è necessario ricordare che le situazioni create a seguito di stupro perpetrato da una persona con la quale la vittima aveva un appuntamento possono accrescere l'autocolpevolizzazione della vittima stessa e minare la sua fiducia negli altri.

4. La paura/ i sentimenti di sicurezza

I due grafici seguenti schematizzano le risposte alla domanda che mirava a verificare quanto le studentesse si sentano sicure in luoghi specifici delle università che frequentano:



⁸ R. Catanesi, G.Trocchi, *Disturbo Post-Traumatico da Violenza Sessuale in Rassegna Italiana di Criminologia*, 1998, pp.85-113.




Le distribuzioni di frequenza emerse mettono in evidenza un buon livello di sicurezza percepita dalle studentesse nei luoghi delle università che frequentano, pur non mancando alcune criticità relative a bagni, palestre/spogliatoi e ascensori/scale/corridoi.


5. La percezione di adeguatezza dei servizi a favore delle vittime

Al fine di verificare la conoscenza e l'adeguatezza percepita dei servizi offerti dalle università nonché di quelli solitamente presenti sul territorio, il questionario prevedeva la seguente domanda: "Questa lista presenta una serie di servizi che offrono aiuto. Per ognuno di questi per favore dicci se tu... lo conosco e ne ho già usufruito/lo conosco e ne vorrei usufruire/lo conosco ma non ne voglio usufruire/non lo conosco".

I risultati sono schematizzati nei due grafici seguenti:

Servizi che offrono aiuto - UNIBO







Quello che emerge da queste due distribuzioni di frequenza è una grande ignoranza riguardo i servizi forniti dalle università di appartenenza soprattutto per quanto riguarda le studentesse dell'ateneo bolognese.

Sorprende, inoltre, che una discreta percentuale di rispondenti non conosca o non valorizzi l'importanza dell'aiuto che un medico o un terapeuta possono fornire in caso di vittimizzazione.

6. La percezione di adeguatezza delle politiche e delle pratiche già in atto per fronteggiare il fenomeno della violenza di genere

Due domande del questionario che forniscono la possibilità di riflettere sulla percezione delle intervistate riguardo l'adeguatezza delle politiche e delle pratiche già attuate dalle istituzioni per fronteggiare il fenomeno della violenza di genere sono quelle che si focalizzano sui motivi per i quali le donne non chiamano le forze dell'ordine rispettivamente dopo aver subito una vittimizzazione da stalking e da violenza sessuale.

Le distribuzioni di frequenza sono schematizzate nei grafici seguenti:



Il grafico relativo alla vittimizzazione da violenza sessuale, pur nell'esiguità delle risposte (53 studentesse dell'università di Bologna e 37 appartenenti agli altri atenei), mette in evidenza che i timori principali delle donne riguardano il fatto di affrontare le indagini e il processo, di non avere prove sufficienti (e questo si collega, sia pur indirettamente, alla mancanza di fiducia nelle capacità operativo-investigative delle forze dell'ordine) e di non voler accusare formalmente l'aggressore.

Queste rilevate sono situazioni che evocano dunque la vittimizzazione secondaria, cioè quella successiva all'evento criminoso, e che è definita come segue dalla Raccomandazione 2006(8) del Consiglio dei Ministri del Consiglio di Europa agli stati

membri sull'assistenza alle vittime del crimine: "per vittimizzazione secondaria si intende quella vittimizzazione che non si verifica come risultato diretto dell'atto criminale, ma a causa della risposta fornita alla vittima dalle istituzioni e dagli individui".

La vittimizzazione secondaria riguarda quindi l'impatto sulla vittima della reazione delle agenzie del controllo sociale formale e si focalizza sul fatto che il contatto della vittima con il sistema giudiziario può essere negativo dal punto di vista emotivo o addirittura avere ripercussioni da un punto di vista sociale.

Il movimento teorico che ipotizza una vittimizzazione secondaria da parte dei meccanismi di azione delle agenzie del controllo sociale formale ha radici nei pionieri della vittimologia e, in particolare, in Mendelsohn il quale, già negli anni '40 del XX secolo, aveva invocato una maggior attenzione, una maggior assistenza, una maggior tutela per le vittime del reato prese negli ingranaggi del sistema giudiziario.

Come si evince ancora una volta dai dati della nostra ricerca, indubbio e rilevante è l'impatto negativo derivante alla vittima dal grado di insoddisfazione in relazione al suo ruolo e alla sua partecipazione nel procedimento giudiziario per una serie di fattori tra i quali si possono ipotizzare la mancanza di informazioni, l'indifferenza del sistema, la mancanza di un reale coinvolgimento come parte attiva piuttosto che come mero "oggetto" degli atti giudiziari che la riguardano.

Infatti, a tal proposito, è da ricordare che recentemente (7 aprile 2011) è stata emanata dal Consiglio d'Europa una Convenzione (CM(2011)49) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica il cui articolo 15 è dedicato alla formazione e alla sensibilizzazione degli operatori (figure a diversi livelli dell'autorità giudiziaria, operatori del diritto, forze dell'ordine, personale sanitario, del servizio sociale e dell'insegnamento) quale mezzo efficace di prevenzione e di intervento nell'ambito di questo fenomeno. La formazione, riporta l'articolo, non permette solamente di sensibilizzare gli operatori sulle tematiche della violenza sulle donne e della violenza domestica, ma contribuisce anche al cambiamento di prospettiva e di comportamento degli operatori stessi nei confronti delle vittime. Inoltre, la formazione permette di migliorare in modo significativo la natura e la qualità del sostegno fornito alle vittime. Una iniziale formazione professionale e, nel corso della vita lavorativa, la formazione permanente dovrebbero consentire agli operatori di acquisire e di padroneggiare gli strumenti necessari sia per riuscire ad identificare e a gestire i casi di violenza che per mettere in atto misure preventive.

L'articolo 13 di tale Convenzione si focalizza sulla sensibilizzazione dell'opinione pubblica al fine di aiutare tutti i componenti la società a riconoscere queste forme di violenza, a prendere posizione contro di esse e a sostenere, per quanto possibile, le vittime (che potrebbero essere vicine di casa, amiche, parenti, colleghe). La Convenzione obbliga gli stati membri ad organizzare regolarmente campagne o programmi di sensibilizzazione su tali questioni, anche a fini esplicativi, tenendo conto delle disparità esistenti fra uomini e donne. Le attività di sensibilizzazione devono includere la diffusione di informazioni sull'uguaglianza tra uomini e donne, sui ruoli di genere non stereotipati e sulla risoluzione non violenta dei conflitti nelle relazioni interpersonali, sulle conseguenze nefaste che la violenza contro le donne e la violenza domestica possono avere sui bambini, sulle misure governative e non disponibili per prevenire la violenza e per aiutare le vittime.

A tal proposito, in Italia, recentemente sono state lanciate campagne informative sulla violenza contro le donne tramite la televisione e la radio pubbliche.

Nel 2009, due spot, diffusi a livello nazionale tramite la RAI Radio Televisione Italiana, sono stati promossi dal Dipartimento per le Pari Opportunità: uno di questi, trasmesso nel mese di marzo 2009, riguardava la violenza contro le donne e si poneva l'obiettivo

di promuovere il servizio di accoglienza telefonica e sostegno per le donne vittime di violenza (numero gratuito di pubblica utilità 1522), mentre l'altro era focalizzato sullo stalking.

Il primo spot, relativo alla campagna di comunicazione "1522 - E' l'ora di agire", presentata nel corso della manifestazione "Dalla parte delle donne contro ogni violenza" dell'8 marzo 2009⁹, della durata di 30 secondi, si apre con un disegno di una sveglia che indica "00.00", poi il tempo comincia inesorabilmente ad avanzare. Nel frattempo, appare l'immagine in secondo piano di una donna, seduta di fronte ad una finestra chiusa, in una stanza buia; fuori campo una voce maschile dice: "Ho visto una donna dormire in pieno giorno, ho visto una donna tenere chiuse le finestre per non vedere come il mondo la ferisce; ma il mondo non è fuori da quelle finestre, il mondo è dentro". A questo punto, il timer raggiunge l'ora "15:22", la sveglia suona, la donna si alza e la spegne, mentre una voce femminile fuori campo pronuncia un'esortazione: "è l'ora di reagire". La donna apre la finestra e la voce fuori campo recita: "ogni giorno, ogni ora, una donna è vittima di violenza, chiama anche tu il 1522. Io l'ho fatto" (figure 1 e 2).



Il secondo spot (fig. 3), intitolato "Stalking: quando le attenzioni diventano persecuzione", è stato trasmesso nel mese di luglio 2009: anche in questo caso si tratta di una comunicazione istituzionale che dura circa 30 secondi. Tale spot mostra una donna seduta su di un divano posizionato all'interno di una gabbia-prigione, mentre una voce femminile fuori campo recita: "è un assedio, un'ossessione... messaggi continui... lettere deliranti... telefonate a tutte le ore... la sua presenza sotto casa tua ... Intorno a te cresce una prigione invisibile. Tutto questo oggi è un reato. Si chiama stalking". A questo punto la donna, che prima era seduta sul divano, è in piedi, sorride e dietro di lei è appesa una gabbia vuota, mentre una voce maschile fuori campo recita: "Ora c'è un modo per uscire da questa prigione: denuncia chi ti perseguita, riprenditi la libertà".

Questa campagna informativa è stata anche diffusa tramite le radio RAI e pubblicata sulla stampa al fine di comunicare all'opinione pubblica la novità legislativa della legge n. 38 del 2009 che ha introdotto nel codice penale il reato di "atti persecutori".

⁹ <http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/campagne-di-informazione/921-1522-e-lora-di-reagire>

Fig. 3



Tornando al nostro questionario, la distribuzione di frequenza (anche qui pur nell'esiguità del numero delle risposte: 99 per l'Università di Bologna e 29 per le altre) relativa ai motivi per i quali le donne non chiamano le forze dell'ordine dopo aver subito una vittimizzazione da stalking mette in evidenza la paura di non avere prove sufficienti e il desiderio di non voler, con la propria denuncia, fare indagare o arrestare l'aggressore. Contrariamente al grafico sulla violenza sessuale, per lo stalking la paura di essere trattata male dalle forze dell'ordine o durante il processo diminuisce, mentre aumenta l'incertezza riguardo i motivi per cui le donne non chiamano le forze dell'ordine.

Ancora a proposito di stalking, la legge n. 38/2009 ha introdotto un nuovo strumento di protezione della vittima che è l'ordine di ammonimento (articolo n. 8), emesso dal Questore al fine di garantire un rapido ed efficace intervento nei confronti di condotte di stalking. Infatti, tale articolo precisa che, fino a quando non è proposta querela per il reato di atti persecutori, la vittima "può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. [...] Il Questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale".

Capitolo sei - Raccomandazioni per migliorare la prevenzione, le politiche e le pratiche di intervento in Italia

I risultati della ricerca svolta e soprattutto le interviste con testimoni significativi (*stakeholders*) universitari e non ha fatto emergere con chiarezza la difficoltà di delineare quali siano la natura e l'estensione del fenomeno. Gli interlocutori, infatti, non sanno riferire l'incidenza con la quale le studentesse dell'ateneo bolognese possano aver incontrato problemi per quanto concerne stalking, molestie o violenza sessuale, perché non esistono dati incontrovertibili su tale fenomeno. Non sono mai stati formalmente documentati episodi o raccolti elementi relativi ai casi avvenuti all'interno dell'ateneo o alle richieste d'aiuto delle studentesse in difficoltà. In verità, molti degli intervistati ritengono che il target, il campione di riferimento, sia per così dire troppo specifico, che riguardi un settore della popolazione, le studentesse

universitarie, che non è semplice da identificare come tale in quanto spesso mancano informazioni dettagliate sulla vittima di reato nel caso in cui questa arrivi a denunciare formalmente l'accaduto alle forze dell'ordine. In caso contrario, qualora decida di confidare l'esperienza vissuta a familiari od amici, sarà ancor più difficile ritrovarne traccia e, anche nel caso in cui la studentessa si rivolga a centri specializzati contro la violenza di genere, il fatto di essere una studentessa universitaria non incide particolarmente sulla raccolta dei dati statistici.

Anche dalle forze dell'ordine apprendiamo che a Bologna non si ha *"la percezione (...) di particolari problematiche riferite alla categoria delle studentesse rispetto ad altre categorie né dell'ateneo di Bologna rispetto ad altri atenei, quindi, credo che sia una situazione non difforme da quello che è una situazione generale che riguarda un po' tutti gli atenei italiani"*. Non emerge in questo senso, secondo le forze dell'ordine, una peculiarità del fenomeno pertanto ritengono che Bologna possa collocarsi nella media nazionale. Al contempo i poliziotti intervistati sottolineano una particolarità, che interessa la città emiliana in misura assai maggiore rispetto ad altre realtà universitarie: la massiccia presenza di studenti fuori sede che, per tutta la durata degli studi, risiedono più o meno stabilmente entro le mura cittadine.

Sembra che gli studenti fuori sede, proprio perché tali e, quindi con stili e abitudini di vita differenti rispetto a quelli di chi, pur frequentando i corsi universitari, continua ad abitare in famiglia, incorrano in un rischio maggiore di vittimizzazione: *"la studentessa, che si trova a vivere un percorso universitario in una città diversa da quella di origine, ha forme di aggregazione sicuramente particolari rispetto a chi vive nella stessa città perché vive in appartamento con altre ragazze o addirittura con altri ragazzi insieme, perché ha luoghi di aggregazione, diciamo, particolari il più delle volte rispetto a quelli che sono i luoghi di aggregazione di coetanei che però per qualche motivo lavorano a Bologna, vivono a Bologna, sono nati e sempre cresciuti a Bologna. Ecco questo sicuramente è un aspetto che potrebbe differenziare i due sistemi di vita e potrebbe anche influenzare poi l'eventuale esposizione a determinati rischi e reati, cioè il fatto che ci sono appunto questi percorsi diversi da un lato rende più vulnerabili o meno vulnerabili insomma a seconda delle situazioni."*

Per quanto riguarda le misure preventive e di intervento la maggior parte degli intervistati sottolinea l'importanza e l'apporto imprescindibile delle campagne di informazione ed educazione.

Una sensibilizzazione mirata al problema della violenza di genere e la moltiplicazione delle iniziative formative rappresentano due capisaldi che nessun intervistato sembra sottovalutare. Le opinioni a tal proposito sono diverse e numerose sono le proposte concrete al fine di operare secondo un'ottica preventiva prima ancora che elaborare una precisa strategia di intervento.

Non manca la volontà, ma spesso vengono meno le risorse, soprattutto di natura finanziaria, per la realizzazione di iniziative create *ad hoc* per prevenire fenomeni di vittimizzazione. L'origine della consapevolezza riguardo al rischio nasce dalla conoscenza, dall'informazione, che risulta sempre più indispensabile per riconoscere la violenza come tale soprattutto qualora essa si manifesti all'interno di relazioni affettive.

La possibilità, infatti, di incorrere in episodi di vittimizzazione ad opera di uno sconosciuto è di gran lunga inferiore rispetto a quella di poter incontrare il proprio carnefice all'interno delle mura domestiche e, a conferma di ciò, si trova un riscontro positivo a questo proposito anche nelle interviste raccolte. Da qui, la rilevanza dell'informazione da diffondere attraverso l'organizzazione di seminari, convegni, rivolti ai giovani di entrambi i sessi perché *"una prevenzione che non coinvolga anche una rieducazione sessuale dei ragazzi non funziona"*.

È importante che i ragazzi, tanto maschi quanto femmine, siano in grado di riconoscere la violenza, la prepotenza, il sessismo perché una ragazza informata, responsabile, consapevole non è sufficiente e oltretutto è grave che si debba insistere esclusivamente sulla responsabilità femminile, mettendola continuamente in guardia dai possibili pericoli e costringendola di fatto ad una limitazione della propria libertà, *"perché comunque alla base della violenza degli uomini sulle donne, c'è un'informazione culturale sbagliata, un'educazione sbagliata che sia maschi che femmine seguono"*.

Un aspetto che merita di essere segnalato come particolarmente importante poiché direttamente correlato alla disponibilità della persona offesa dal reato alla denuncia è quello riguardante la possibilità di superare la sfiducia negli operatori di polizia che nasce per la paura di dover subire, dopo la denuncia del reato, un ulteriore processo di vittimizzazione. Questo, secondo alcuni intervistati, potrebbe essere il percorso giusto per un'educazione alla denuncia, indispensabile strumento di intervento successivo al verificarsi di un reato particolarmente odioso qual è la violenza contro le donne, perché *"tutti hanno il terrore di denunciare, e invece è importante avere la consapevolezza di un dovere-diritto, un dovere verso se stessi e un diritto che lo Stato sancisce"*.

Oltre a questi suggerimenti, soprattutto di carattere teorico, vi sono poi le soluzioni concrete poste in essere da parte degli interlocutori o, comunque, di prossima realizzazione per il contrasto di tali fenomeni e contestualmente per il supporto alle vittime di reato.

È il caso della imminente realizzazione, di cui si fa promotore il Comitato pari opportunità dell'Università di Bologna, coadiuvato da organizzazioni e strutture presenti sul territorio cittadino, di un punto d'ascolto che nasce dalla volontà di costituire uno spazio di riferimento prevalentemente rivolto ai lavoratori dell'Ateneo. Con l'istituzione di tale servizio si vuole altresì estendere l'accesso al servizio medesimo ad un'utenza più vasta, che contempra, dunque, la possibilità che anche la popolazione studentesca possa usufruirne in caso di necessità.

L'intenzione è quella di far sì che tale punto d'ascolto divenga un mezzo di raccordo tra le strutture presenti all'interno dell'Ateneo per la realizzazione di un lavoro di rete.

La volontà di estendere la fruizione di tale servizio anche agli studenti rappresenta senz'altro una facilitazione per questi ultimi che, non di rado vittime di fenomeni di molestie o di vera e propria violenza, non sanno a chi rivolgersi perché o effettivamente non conoscono l'esistenza di organi preposti alla loro tutela, come nel caso del Garante d'Ateneo, o li vedono comunque irraggiungibili perché certi di dover affrontare una prassi e un iter burocratico che inficia la loro disponibilità ad intraprendere qualsiasi iniziativa in tal senso.

Un'altra esperienza positiva, che dovrebbe essere potenziata ed estesa a molte altre realtà, è la creazione di un pronto soccorso specifico, ginecologico, per l'assistenza alle donne vittime di violenza *"nella fase acuta, quindi nel momento in cui è avvenuta perché ci sono delle attività da mettere in essere specifiche, precise, puntuali e che possono in un secondo momento essere utilizzate per avviare tutto quello che l'attività forense prevede, quindi c'è un'attenzione ben calibrata, ben studiata e concordata su tutto quello che è necessario avere, raccogliere"*.

Altro aspetto ritenuto di particolare interesse è quello riguardante la possibilità che l'Ateneo si apra al confronto con altre realtà istituzionali presenti sul territorio. In tal senso, si può evidenziare come nella realtà bolognese esista *"una realtà associativa intorno al fenomeno della violenza (a cominciare dalla Casa delle donne contro la violenza) e alla condizione femminile (a cominciare dal Centro di Documentazione delle Donne, da Orlando e dall'Arcigay) che rappresenta una risorsa cruciale e*

imprescindibile: un legame col territorio e un bagaglio di saperi e interventi che va sfruttato".

La realtà bolognese, infatti, presenta un tessuto sociale molto vivace, operoso, dinamico soprattutto rispetto alla vita associativa e alle esperienze di volontariato. Questo certamente facilita la creazione di rapporti e lo scambio fra le varie strutture presenti sul territorio cittadino anche se, a dire degli intervistati, tali rapporti potrebbero essere maggiormente intensificati e si potrebbe altresì favorire l'implementazione di una rete, un *network* di conoscenze ed esperienze comuni a servizio dell'utenza, anche tra le varie iniziative all'interno del contesto universitario *"perché le esperienze ci sono, e le figure professionali pure, gli sportelli ci sono, è solo che bisogna metterli a lavorare insieme, sembra facile ma non lo è, questo è il punto"*.

Per un'intervistata, per esempio, la collaborazione con le strutture esterne è assolutamente necessaria, soprattutto quando si ha l'esigenza di proteggere alcune particolari categorie di vittime. L'attività integrata, dunque, di professionalità diverse impegnate su un fronte comune, quello della violenza alle donne, è senz'altro uno strumento privilegiato di contrasto al fenomeno perché consente la realizzazione di strategie condivise per migliorare il servizio rivolto all'utenza.

La mancanza di comunicazione tra le strutture, la difficoltà di realizzare obiettivi comuni e, non di rado, la mancanza di finanziamenti incidono negativamente sulla qualità del servizio offerto, tuttavia i tentati di superare questa *impasse* non mancano, basti pensare, come già sopra accennato, all'iniziativa del Comitato pari opportunità di realizzare un "punto d'ascolto" in grado di fungere da filtro qualora ve ne sia la necessità: *"mi metto nei panni di una persona, magari c'è quella che per carattere dice "sì, vado" e quella che dice "ma io, dov'è il Garante?", sono anche in una situazione magari psicologica molto particolare e allora ecco perché abbiamo portato avanti questo filtro, questo discorso del punto d'ascolto"*.

Intorno a questo tipo di tematiche si sono sviluppate anche considerazioni di tipo economico legate principalmente alla constatazione che esse, non essendo particolarmente redditizie, vengono tranquillamente lasciate nell'ombra e c'è chi, diversamente, ritiene ci si possa appellare, a questo proposito, più a fattori di natura sociale e, dunque, anche culturale *"l'Università nasce come un'istituzione maschile e (...) la cultura e la tradizione italiana non hanno mai premiato l'emancipazione delle donne sui luoghi di cultura e di lavoro"*. Il problema principale, dunque, secondo la maggior parte degli intervistati, sarebbe rappresentato dal *genere*, dal fatto che in Italia, nonostante i passi compiuti, permanga una tradizione ed una cultura fondamentalmente maschilista che ostacola l'emersione di tali fenomeni. Uno degli assiomi che dovrebbe essere ormai assodato è relativo al fatto che la violenza contro le donne, la violenza di genere, non può essere taciuta e, soprattutto, non deve essere ritenuta motivo di vergogna da parte di chi la subisce, ma, nonostante ciò, *"la vergogna è forte di chi è vittima di questi reati a parlarne, perché poi si subiscono dei giudizi, eccetera. E poi la comunità sociale sicuramente lo ha tenuto per molto tempo e tuttora sotto silenzio, perché lo si ritiene comunque un problema non di competenza della società, un problema intimo, delle persone a cui succede, insomma"*.

A questo proposito, ancora una volta, emerge la necessità di realizzare un binomio inscindibile tra formazione ed informazione. Risulta pertanto indispensabile che le ragazze diventino consapevoli *in primis* dei loro diritti perché molto spesso *"non sanno che hanno una tale sacralità del corpo che deve essere preservata continuamente, non solo il corpo che deve evitare i cazzotti, il corpo che deve evitare la parolaccia, lo sguardo"*.

Pertanto, una formazione – educazione che dovrebbe partire fin dalla più tenera età perché abbia la possibilità di divenire un *"vero fattore pedagogico introiettato nel dna"*

del comportamento relazionale". Per quanto concerne il ruolo dell'Università nella promozione di questa cultura del rispetto, si insiste sulla necessità che figure professionali esperte in diversi settori (forze dell'ordine, medici, farmacisti, assistenti sociali) mettano a disposizione degli studenti il loro sapere.

Oltre all'informazione, emerge la necessità di individuare luoghi adeguati, preposti all'accoglimento degli studenti all'interno del contesto universitario: si profila, in altri termini, l'urgenza di istituzionalizzare un punto di riferimento più capillare, più vicino agli studenti i quali probabilmente, in tal modo, riuscirebbero a rivolgersi con maggior facilità ad un proprio docente o, comunque, ad un referente appartenente alla propria Facoltà o al proprio Dipartimento di riferimento onde evitare di smarrirsi in sedi distaccate e lontane dalla propria e pertanto essere costretti a rivolgersi a volti sconosciuti e, per questo forse, ritenuti troppo "distanti".

Adottare accorgimenti di natura logistica significa anche pensare a luoghi riservati per le donne che, informate in maniera adeguata, devono poter scegliere con chi parlare e dove. C'è, infine, anche chi ritiene che non si possa parlare di "migliori pratiche", di procedure per così dire standardizzate perché ogni caso va valutato a sé, anche a seconda del tipo di reato che viene a configurarsi, perché *"è chiaro che un'ipotesi di violenza intrafamiliare è un'ipotesi diversa da una violenza in strada"*.

Inoltre, l'investimento di risorse, non solo economiche, nella diffusione dell'informazione è ritenuto elemento imprescindibile per raggiungere il maggior numero di persone. Diviene allora importante che la pubblicità venga introdotta in luoghi determinati, precisi, sia per arrivare alle donne che ne hanno bisogno, ma anche per informare la cittadinanza dell'esistenza di strutture create *ad hoc* o di iniziative nate con lo scopo precipuo di aiutare le vittime di questi crimini.

Oltre alla diffusione attraverso internet, il passaggio di informazione può avvenire attraverso canali più tradizionali quali *"iniziative ed eventi pubblici rivolti agli studenti (convegni, cineforum, seminari a scadenza mensile, organizzazione di eventi e dibattiti in occasione della giornata contro la violenza, etc.)"*.

L'importanza della dimensione dialogica, del sapere ascoltare, il potere della comunicazione interpersonale non devono essere sottovalutati secondo gli intervistati. Queste dimensioni, attraverso l'introspezione e la capacità di immedesimazione nell'esperienza altrui, devono essere valorizzate da professionisti competenti in ambienti adeguati affinché la vittima possa, interrompendo l'isolamento al quale spesso si vede relegata, *uscire dalla solitudine*, essere ascoltata e accolta.

Vi è poi la necessità di chiedere informazioni e ottenere risposte esaustive rispetto al percorso successivo che si desidera intraprendere e alle possibilità concrete che sono riservate loro, perché accade che, molto spesso, le donne abbiano difficoltà a riconoscere ed esprimere i loro stessi bisogni per cui, tra le azioni positive, nell'incontro con la vittima di reato, che un operatore può iniziare c'è quella di accompagnarla nella decisione, così come sottolinea un'intervistata: *"un nostro obiettivo è aiutare le donne a esprimere un bisogno, perché non è chiaro neanche a loro all'inizio, quindi il primo bisogno forse più chiaro, che hanno bisogno di parlare, essere ascoltate, è capire cosa vogliono fare, insomma"*.

Capitolo sette - Raccomandazioni per sviluppare ulteriori ricerche sul tema in Italia anche con riferimento ad una rete scientifica europea

La prima rilevante raccomandazione per quanto concerne la possibilità di ulteriori ricerche su questo tema riguarda il fatto che le istituzioni locali, in accordo con i singoli Atenei presenti sul territorio, assumano un ruolo importante nella promozione e nella implementazione delle reti territoriali per la prevenzione della violenza di genere. La partecipazione dei soggetti territoriali rilevanti potrà conferire, infatti, maggiore accuratezza e completezza al lavoro di programmazione favorendo:

- Compiutezza della raccolta di dati;
- Accurata analisi delle buone pratiche già realizzate nel settore della prevenzione della violenza di genere;
- Confronto tra opinioni e punti di vista differenti.

L'esperienza acquisita nel corso della presente ricerca ci consente di affermare come ulteriore importante raccomandazione per sviluppare altre ricerche su questo tema l'importanza di adottare strategie che pongano come prioritario il lavoro di rete e di *partnership* tra servizi e soggetti sociali appartenenti a differenti realtà. Nell'ambito delle attività idonee a prevenire la violenza di genere risulta essenziale la progettazione e la realizzazione di concrete iniziative basate:

- sull'articolazione di saperi;
- sulla valorizzazione delle competenze;
- sull'individuazione e la promozione di adeguate risorse.

In tal senso vi dovrebbe anzitutto essere l'impegno per realizzare, con cadenze costanti nel tempo, indagini di vittimizzazione volte a monitorare il fenomeno in generale e quello della violenza di genere in particolare, facendo altresì riferimento a quanto avviene in ambito universitario per quanto concerne episodi di violenza di genere. Infatti, un'evidente risorsa per il cambiamento consiste nella disponibilità da parte di nuovi soggetti a mobilitarsi attorno a questioni di interesse rilevante per il benessere e la qualità della vita.

Una migliore e più penetrante comprensione del fenomeno della violenza di genere può essere realizzata articolando reti di pensiero e reti di azione fra differenti contesti, organizzazioni e attori sociali. E' proprio a partire da queste premesse che è possibile identificare un cammino teso a creare e a perfezionare quelle condizioni fisiche e sociali e ad espandere quelle risorse comuni che facilitano la prevenzione di processi di vittimizzazione di genere.

In tal senso le future azioni che potranno essere intraprese per promuovere concrete iniziative in tale ambito dovranno accordare una particolare importanza anche al rapporto fra la dimensione locale e quella europea. Ciascun partner europeo coinvolto, come è avvenuto nel corso della presente ricerca, ha potuto disporre, da un lato, per la realizzazione degli obiettivi del progetto, di un ampio spazio decisionale a livello locale e, dall'altro, ha potuto far affidamento alla comune appartenenza ad un'unità superiore che apporta vantaggi per quanto concerne garanzie di stabilità, circolarità delle informazioni e possibilità di condivisione.

L'elaborazione di una strategia comune richiede di saper combinare la capacità d'azione con la ricerca scientifica. Richiede, allorché si parla di ricerche riguardanti tematiche così delicate, l'abilità nell'osservazione delle diverse realtà che le costituiscono e delle problematiche su cui si intende agire.

E' pertanto necessario identificare *best practices* che devono dimostrare di avere un impatto positivo e tangibile per quanto concerne la prevenzione della violenza di genere.

In tal senso, sempre di più l'applicazione del diritto incontra nel suo percorso altre e differenti branche del sapere. L'aumento della complessità del fenomeno violenza di genere richiede non soltanto all'operatore del diritto ma anche all'operatore sociale la capacità di destreggiarsi e di comprendere cognizioni e linguaggi non propri del suo bagaglio culturale.

In questa prospettiva si parla da tempo e qui si ribadisce l'importanza di accrescere la formazione in un'ottica interdisciplinare di tutti quei soggetti, magistrati, avvocati, periti, operatori sociali, docenti universitari e personale tecnico amministrativo che, a vario titolo, possono trovarsi a dover trattare simili problematiche.

Se da un lato, infatti, si deve preservare sempre la cultura e la conoscenza del diritto, inteso come la tutela degli strumenti sostanziali e processuali a garanzia di un corretto accertamento della verità giudiziaria, dall'altro, è assolutamente necessario che si amplino, a livello interdisciplinare, le conoscenze di chi opera nel diritto e con il diritto.

La disciplina della violenza sessuale, incesto, adulterio e altre condotte sessuali ritenute di volta in volta illegittime è stata nel tempo lo specchio di norme, codificate e non, delle relazioni tra classi sociali, tra generi o etnie. Ciò ha portato ad un continuo avvicinarsi di norme morali, sociali e giuridiche che, se da un lato, hanno rappresentato la risposta a comportamenti ritenuti giustamente illeciti, dall'altra hanno spesso portato ad un'eccessiva intrusione della sfera cosiddetta pubblica in quella cosiddetta privata dei singoli consociati. Pertanto, si concorda nel ritenere che la violenza di genere può essere considerata un "fatto sociale totale", un "evento, discorso, rappresentazione, segno e simbolo, come tale mutevole e insieme persistente, e dunque potenziale indicatore rispetto alla trama di fondo dei rapporti tra sessi, generazioni, classi, etnie"¹⁰. Per questo motivo riteniamo necessario continuare ad indagare e a studiare un fenomeno così antico, ma anche sempre così tristemente attuale, in quanto specchio delle relazioni sociali e culturali di un determinato periodo, oltre che significativo delle scelte politiche in merito alle relazioni tra i sessi e al concetto di sessualità.

In particolare, sarà necessario, con riferimento alla violenza di genere in ambito universitario, procedere ad ulteriori indagini che si prefiggano l'obiettivo di indagare: a) la costruzione dell'identità personale e sociale in un contesto di ruoli sessuali in mutamento; b) la violenza di genere come elemento che si manifesta in rapporto alle trasformazioni del concetto di identità; c) i diversi profili socio-culturali degli aggressori e delle vittime nel nostro Paese e nei Paesi europei. La violenza di genere è, infatti, un fenomeno sociale correlato, da un lato, all'identità personale e sociale di uomini e di donne, identità che viene costruita nel tempo e con specifico riferimento ai ruoli svolti e agli spazi sociali da essi occupati, dall'altro, al potere, inteso come insieme delle capacità espressive prodotte dall'identità e dalla posizione socio-economica di ciascuno. Pertanto, si ritiene necessario ampliare la ricerca anche agli studenti uomini per riflettere sull'identità maschile.

¹⁰ T.Pitch, *Un diritto per due. La costruzione giuridica di sesso, genere e sessualità*, Milano, 1998, p.164.